



**COMUNE DI CASTEL RITALDI**  
PROVINCIA DI PERUGIA

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AREE  
DESTINATE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

(approvato con atto di Consiglio Comunale n° 34 del 31.07.2006)

(modificato con atto di Consiglio Comunale n° 11 del 24.04.2007)

**ARTICOLO 1 - Norme generali e definizioni**

1. L'assegnazione e l'utilizzo delle aree edificabili comprese nel Piano per gli Inseidiamenti Produttivi (PIP) di Castel Ritaldi, approvato, ai sensi dell'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865, e successive modificazioni, sono disciplinati dal presente Regolamento.
2. Il Comune utilizza le aree inserite nel PIP, comunque acquisite, per consentire la realizzazione di impianti produttivi come definiti dagli articoli 1 e 5 delle NTA del PIP mediante la cessione in proprietà.
3. Nel prosieguo del presente Regolamento con il termine:
  - lotto o lotti: si intendono quelli da ricavare nell'ambito delle "aree edificabili" previste dallo strumento attuativo;
  - NTA: si intendono quelle dello strumento attuativo oggetto del presente Regolamento;
  - PIP: il Piano per gli Inseidiamenti Produttivi della frazione di Mercatello;
  - richiedente: ogni soggetto, persona fisica o giuridica che sia, interessato ed avente titolo all'attuazione degli interventi consentiti dal PIP;
  - soggetto attuatore: il soggetto assegnatario di un'area o di un lotto destinati all'edificazione;
  - assegnazione: il procedimento finalizzato ad individuare il soggetto attuatore;
  - atto di assegnazione: l'atto pubblico con il quale la titolarità dell'area, o del lotto, viene trasferita dal Comune al soggetto attuatore.
4. Il Comune utilizza le norme del presente regolamento anche per l'attivazione dei processi di acquisizione di nuove aree per lo sviluppo delle zone destinate ad insediamenti produttivi, mediante il meccanismo della prevendita eventualmente occorrente ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento .”
5. Per quanto al comma precedente sarà garantita dall'amministrazione, nel caso di mancata conclusione degli interventi entro un periodo prefissato, la restituzione ai richiedenti del capitale originario versato oltre gli interessi maturati al saggio pari all'ultimo Euribor 6 mesi.”
6. Al fine di favorire processi di delocalizzazione parziale o totale di insediamenti da zone del territorio comunale in cui siano presenti fattori di criticità, il Comune può destinare parte delle aree del PIP per tale scopo ”
7. Il Comune può riservare lotti per assegnazioni ad enti od aziende pubbliche.”

**ARTICOLO 2 - Utilizzazione dei lotti**

1. I lotti assegnati potranno essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di insediamenti aventi le destinazioni di cui all'art. 1, comma 2, fermo restando il rispetto delle Norme Tecniche di Attuazione del PIP nonché dello strumento Urbanistico generale vigente, in quanto applicabili.
2. Nell'ambito di ciascun lotto da ricavare nell'ambito delle "aree edificabili" previste dal PIP è consentita la realizzazione di un alloggio di guardiania avente la superficie utile massima stabilita dall'art. 4 delle NTA. Si considera alloggio di guardiania anche quello destinato alla residenza del soggetto attuatore dell'intervento.
3. La superficie eventualmente destinata alla residenza, fermo restando quanto disposto dal precedente comma, concorre alla valutazione della superficie massima insediabile.
4. Ai sensi dell'art. 7, punto 1, delle NTA, la porzione con destinazione a guardiania dovrà essere inserita nell'immobile con destinazione produttiva.

5. In nessun caso è consentito realizzare corpi di fabbrica destinati esclusivamente alla residenza, ivi inclusa l'ipotesi in cui l'attività produttiva non necessiti di spazi coperti per il suo svolgimento.

6. Il permesso di costruire è soggetto al contributo di costruzione di cui all'art. 16 e seguenti del DPR 6/6/01, n. 380 secondo la disciplina vigente al momento del rilascio. Sono a carico del soggetto attuatore le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi salvo diversa determinazione comunale ai sensi del disposto dell'art. 19, comma 1, del DPR 6/6/01, n. 380 e fermo restando che nel caso si tratti di industrie insalubri la convenzione di cui all'art. 4, comma 8, disciplinerà le modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi incluso l'eventuale monitoraggio da effettuarsi a spese del concessionario.

### **ARTICOLO 3 - Individuazione dei soggetti attuatori**

1. Il Comune, successivamente all'approvazione del PIP e del presente Regolamento renderà nota, a mezzo di bando pubblico da pubblicarsi all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune per almeno 30 giorni, la possibilità, per i soggetti interessati ed aventi titolo, di inoltrare istanza per l'assegnazione di lotti nella zona industriale di Mercatello.

2. Il richiedente che intenda ottenere un lotto compreso nel PIP dovrà inoltrare domanda in carta legale entro i termini previsti dal bando.

3. Il richiedente dovrà in particolare espressamente dichiarare nella domanda, pena la irricevibilità della stessa:

- la menzione esatta e specifica del tipo di attività che intende svolgere;
- il programma di sviluppo almeno triennale dell'attività che si intende realizzare
- di conoscere ed accettare le norme del presente Regolamento e le NTA del PIP;
- se è disponibile ad edificare a confine;
- le caratteristiche del realizzando insediamento quali: l'estensione del lotto richiesto, l'altezza minima e massima; la realizzazione o meno della residenza;
- di essere a conoscenza delle penalità previste nel caso di mancato adempimento alle condizioni per trasformare l'assegnazione da provvisoria in definitiva.
- che si impegna a sottoscrivere la convenzione di cui all'art. 27 della legge n. 865/71 nel caso di assegnazione definitiva.

4. Qualora il richiedente intenda ottenere un lotto ubicato in una posizione particolare, dovrà darne specifica indicazione e fornire le motivazioni della richiesta.

5. Gli insediamenti di imprese industriali o artigiane che esercitino attività di raccolta differenziata, consentiti ai sensi dell'art. 4, lett. c), delle NTA dovranno risultare compatibili con le disposizioni di cui alla delibera di Giunta Regionale 23/4/03, n. 502.

6. Le domande saranno suddivise in due categorie:

a)- Richieste di nuovi insediamenti;

b)- Richieste di delocalizzazioni, anche parziali di attività già presenti nel territorio comunale;

e saranno valutate in due distinte graduatorie in base ai criteri, con relativi punteggi, di seguito elencati:

- a) Forme associate o appartenenza del richiedente a forme associate che garantiscono il coordinamento degli interventi, la realizzazione unitaria delle edificazioni e/o delle opere di urbanizzazione: **punti 8;**
- b) Tipo di attività del richiedente con preferenza a decrescere secondo il seguente prospetto:
  - 1) attività produttive (si considerano tali quelle che operano nella trasformazione di materie prime in prodotto finito o che comunque richiedono cicli di lavorazione con impiego di mano d'opera): **punti 4**
  - 2) depositi coperti e spazi espositivi: **punti 2**
  - 3) altre attività al coperto: **punti 1**
- c) Possibilità di sviluppo occupazionale del nuovo insediamento produttivo, riferita all'attività presente nonché a quella futura, da accertare sia sulla base del programma di sviluppo di cui all'art. 3, comma 3, sia attraverso indagine diretta da parte degli uffici comunali competenti: massimo **punti 6;**
- d) Imprese locali aventi sede legale da almeno cinque anni nel comprensorio Valle Umbra Sud: **punti 1;**
- e) Imprese di nuova formazione: punti 2; se trattasi di imprese di cui alla L.R. 23.3.1995 n. 12: **punti 3;**

- f) Realizzazione di sede in proprietà per aziende che occupino una sede in affitto: **punti 2;**
- g) Soggetti attuatori che rinunziano alla possibilità di realizzare l'alloggio di guardiania: **punti 2.**

7. Qualora si verifichi l'ipotesi in cui più richiedenti abbiano gli stessi requisiti, nell'ambito delle valutazioni sopra riportate, la priorità nell'assegnazione sarà stabilita in base alla valutazione del programma di sviluppo dell'attività di cui all'art. 3, comma 3, ed in ulteriore subordine in base alla data di acquisizione al protocollo delle domande medesime.

8. Alle delocalizzazioni, anche parziali, che determinano importanti risultati di tipo urbanistico e ambientale per la salvaguardia del territorio, saranno attribuiti fino ad un massimo di **punti 4**

#### **ARTICOLO 4 - Assegnazione dei lotti**

1. La Giunta Municipale , previa istruttoria effettuata dall'apposito nucleo valutativo interno, appositamente nominato dalla G.C. medesima, approva la graduatoria e lo schema di utilizzazione delle aree redatto in base alle superfici previste nelle domande accolte. La graduatoria avrà durata fino ad esaurimento delle aree relative al piano.”

2. L'assegnazione provvisoria condizionata dell'area per l'insediamento produttivo è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) presentazione da parte del richiedente, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di collocazione in graduatoria, del progetto esecutivo dell'intervento da realizzare nel lotto individuato, sulla base del programma di cui all'art. 3, comma 3. Nel caso in cui il richiedente intenda realizzare in più fasi l'insediamento programmato ha l'obbligo di presentare, entro il termine predetto, un progetto generale dell'insediamento stesso ed il progetto esecutivo relativo al primo stralcio funzionale;

b) “ pagamento del 30 % del prezzo di cessione entro il termine di cui alla precedente lettera a), ovvero nel caso di prevendita - di cui all'art. 1 comma 4 - versamento in acconto del 70 % del prezzo di cessione entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della proposta di assegnazione.”

3. L'atto di assegnazione definitiva del lotto è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) definizione delle modalità di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria a carico dei soggetti attuatori ovvero da parte del Comune;
- b) pagamento della residua quota del prezzo di assegnazione di cui al successivo art. 6;
- c) adempimento di quanto necessario per il rilascio del permesso di costruire, ivi incluso il pagamento del contributo di costruzione per l'intero ammontare o per l'acconto nel caso di rateizzazione.

4. Ai fini di cui al precedente comma il Comune invita il richiedente a dare corso agli adempimenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma 3, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni. Tale termine è prorogabile una sola volta, in base a motivazioni ritenute idonee dalla Giunta Comunale, sulla base di istruttoria del Responsabile dell'Area Tecnica, e comunque per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni.

5. Decorsi inutilmente i termini di cui al precedente comma, l'assegnazione provvisoria si intende revocata ed il Comune provvederà alla restituzione senza interessi della somma anticipata a qualsiasi titolo, trattenendo una quota del 10% quale penale. Nella fattispecie di cui all'art. 3, comma 4, se accolta, la penale è raddoppiata

6. Il lotto tornato nella disponibilità del Comune, così come quelli eventualmente non assegnati a seguito dell'espletamento della procedura di cui al precedente art. 3, potranno essere assegnati ai soggetti non assegnatari che seguono nella graduatoria.

7. In caso di esaurimento della graduatoria, detti lotti potranno essere assegnati ai soggetti che ne facciano richiesta e che siano in possesso dell'iscrizione al registro Ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato della Provincia di Perugia. Il richiedente dovrà presentare domanda in carta legale, documentando i requisiti di cui al presente Regolamento, precisando l'ubicazione del lotto richiesto ed allegando un programma tecnico economico di massima dell'insediamento che intende realizzare nonché dei suoi eventuali previsti sviluppi futuri. La Giunta Comunale, previa istruttoria tecnica, delibera l'accoglimento o la reiezione della domanda; la proposta della Giunta dovrà essere motivata in base a criteri economico-produttivi, occupazionali e ad eventuali particolari esigenze locali, indicando, se necessario, anche le priorità di accoglimento

nel caso di più domande concorrenti. Si applicano in tal caso le procedure di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5.

**8.** La convenzione di cui all'art. 27 della legge n. 865/71 dovrà essere stipulata entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 3 previa specifica comunicazione da parte del Comune. Entro 30 giorni dalla stipula il Comune rilascia il permesso di costruire per attuare l'intervento nella sua interezza o per gli stralci funzionali previsti.

**9.** Le spese relative all'atto e quelle connesse e conseguenti, ivi incluse quelle di frazionamento, saranno a carico dell'assegnatario, fatte salve quelle eventualmente di spettanza dell'Ente in base alle disposizioni a quel momento vigenti. Nell'atto di cessione in proprietà dell'area devono essere chiaramente indicati tutti gli obblighi a carico dell'assegnatario e rinvenienti dal presente Regolamento, con la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 1456 del Codice Civile per cui l'inosservanza anche di uno solo degli obblighi assunti dalla parte acquirente costituirà motivo di risoluzione "ipso iure" del contratto e la decadenza dell'assegnazione, cui conseguirà il risarcimento del danno a favore del Comune.

**10. ABROGATO (Atto di Consiglio Comunale n° 11 del 24.04.2007).**

**11.** Qualora entro il termine di cui al precedente comma 8 non venga stipulato l'atto di assegnazione il Responsabile dell'Area Tecnica procederà alla revoca dell'assegnazione, previa eventuale diffida ad adempiere in termini brevi. Nel caso di revoca si applicano le sanzioni di cui al precedente comma 5, fatta salva la restituzione degli oneri di costruzione senza interessi. Le sanzioni non si applicano qualora l'inadempienza derivi da cause indipendenti dalla volontà dell'assegnatario; non si considera "causa indipendente" la cessione volontaria dell'attività, ed in tal caso il soggetto acquirente potrà subentrare purché assuma impegno, da confermare nella convenzione, a dare seguito a tutte le condizioni e modalità che hanno portato all'originaria assegnazione.

**12.** Il soggetto attuatore dovrà procedere alla recinzione del lotto, anche in maniera provvisoria, entro tre mesi dalla formalizzazione dell'atto. Fino all'inizio dei lavori di realizzazione dell'insediamento produttivo il soggetto attuatore è tenuto a mantenere pulita l'area provvedendo, ove necessario, allo sfalcio dell'erba.

#### **ARTICOLO 5 - Acquisizione ed urbanizzazione delle aree**

**1.** L'acquisizione delle aree necessarie per l'attuazione del PIP potrà avvenire anche in relazione alle necessità che risulteranno dall'espletamento delle procedure di cui ai precedenti articoli.

**2.** L'Amministrazione Comunale si riserva di non attivare le procedure di acquisizione qualora le domande pervenute ed ammissibili non garantiscano l'attuazione di almeno un comparto funzionale del PIP.

**3.** Le opere di urbanizzazione primaria saranno realizzate in base alle previsioni del PIP e sulla scorta dei progetti esecutivi predisposti a cura del Comune al fine di garantire unitarietà delle previsioni.

**4.** La progettazione esecutiva potrà essere predisposta anche dai soggetti attuatori nel caso in cui sia garantita unitarietà delle previsioni, fermo restando che il Comune si riserva di valutare tale unitarietà, nonché di formulare le prescrizioni necessarie per il fine suddetto.

**5.** Le opere di urbanizzazione saranno eseguite a cura del Comune. Al fine di accelerare l'attuazione del PIP potrà essere consentita la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria a cura e spese dei soggetti attuatori, singolarmente o consorziati, alle seguenti condizioni:

- a) che il progetto, ove predisposto dai soggetti attuatori, previa istruttoria tecnica, venga approvato dalla Giunta Municipale, ai fini della compatibilità con le previsioni generali e dell'uso delle aree comunali, prima del rilascio del permesso di costruire;
- b) che l'iniziativa riguardi un gruppo di opere omogenee e tali da consentire l'allacciamento ai pubblici servizi degli insediamenti in progetto e da servire;
- c) che i lavori si svolgano sotto il diretto controllo dell'Area Tecnica e siano collaudati da un ingegnere o architetto designato dal Comune, con spese a carico dei soggetti attuatori.

**6.** La convenzione disciplinerà in ogni sua parte il procedimento per l'eventuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei soggetti attuatori, ivi incluse le caratteristiche delle idonee garanzie da prestare mediante deposito cauzionale, fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da Istituto di credito o impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio ramo cauzioni.

## **ARTICOLO 6 - Prezzo di cessione dei lotti**

1. Il prezzo di cessione dei lotti previsti nel PIP è determinato dai seguenti costi:
  - acquisizione delle aree incluse nel perimetro dello strumento attuativo ed eventuali oneri finanziari;
  - progettazione, indagini geologiche, rilievi;
  - urbanizzazione primaria, ove eseguita in tutto o in parte dal Comune, ivi inclusi oneri per progettazione, direzione lavori e collaudo.
2. I costi di cui al comma precedente, rapportati alle superfici potenzialmente edificabili in base alle previsioni del PIP, determineranno il prezzo unitario di cessione a mq. di superficie costruibile.
3. Il prezzo è stabilito o aggiornato annualmente ai sensi dell'art.172 del D.Lgs 267/2000.

## **ARTICOLO 7 - Limiti temporali per l'attuazione dell'insediamento e relative sanzioni.**

1. Il soggetto attuatore dovrà iniziare i lavori di realizzazione dell'insediamento produttivo entro un anno dalla data della convenzione di cui al precedente art. 4, comma 8, e dovrà ultimarli entro 3 anni dall'inizio. Nel caso di insediamento per stralci i termini anzidetti sono da intendersi riferiti al primo di quelli previsti ed ammessi; in tal caso il termine per l'ultimazione dell'ultimo stralcio è fissato in anni dieci dalla data di stipula della convenzione di cui all'art. 4, comma 8.
2. I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati per una sola volta, fatta eccezione per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto attuatore.
3. La proroga, da richiedere almeno tre mesi prima della scadenza, è disposta dalla Giunta Comunale, previa istruttoria dell'Area Tecnica che evidenzi la presenza di comprovate motivazioni ed in relazione all'andamento dei lavori.
4. Le disposizioni che precedono costituiscono limitazioni all'utilizzo dei lotti assegnati, mentre al permesso di costruire, o altri provvedimenti abilitanti l'esecuzione di opere si applicano i limiti temporali previsti dalla specifica disciplina come vigente al momento dell'esecuzione stessa.
5. Nel caso di inosservanza del termine posto ed eventualmente prorogato per l'inizio dei lavori, previa diffida ad adempiere entro il termine di tre mesi, l'atto di assegnazione si intende risolto di diritto ed il lotto torna nella piena disponibilità del Comune, che restituisce quanto percepito, anche a titolo di contributo di costruzione, senza interessi, trattenendo a titolo di penale il 25% del prezzo pagato per l'area, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. Non è considerato inizio dei lavori la recinzione dell'area, che costituisce attività obbligatoria ai sensi dell'art. 4, comma 12.
6. Nel caso di inosservanza del termine posto ed eventualmente prorogato per l'ultimazione dei lavori ed il conseguente inizio dell'attività, previa diffida ad adempiere entro il termine di tre mesi, l'atto di assegnazione si intende risolto di diritto ed il lotto torna nella piena disponibilità del Comune unitamente alle opere iniziate e non ultimate. Il Comune restituisce quanto percepito a seguito della vendita del complesso, detratta una quota del 20% a titolo di penale.
7. Qualora durante il procedimento di retrocessione di cui ai commi che precedono, e del cui inizio deve essere dato specifico avviso, il soggetto attuatore dovesse porre in essere delle opere, queste:
  - a) non saranno considerate come inizio dei lavori nell'ipotesi di cui al comma 5 né valutate ai fini della somma da restituire;
  - b) non saranno valutate ai fini della determinazione del valore del complesso da porre in vendita qualora non venissero rimosse dall'esecutore.
8. Le spese per la retrocessione sono a carico del Comune, che si avvale, per tale fine, della somma trattenuta come penale.
9. Le disposizioni che precedono non trovano applicazione in presenza di situazioni indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore o di trasferimenti forzosi.

## **ARTICOLO 8 - Limitazioni all'uso dei lotti ceduti e relative sanzioni.**

1. È vietata la vendita del terreno nudo.
2. La cessione a terzi del lotto parzialmente edificato è consentita solo previa autorizzazione della Giunta Comunale sulla base di istruttoria del Responsabile dell'Area Tecnica sulla base di comprovate motivazioni. In tal caso il prezzo di vendita, da comunicare unitamente alla richiesta di autorizzazione, sarà formato dalle seguenti componenti:
  - a) valore del terreno nudo incrementato in base agli indici ISTAT sul costo della vita per il periodo intercorrente tra l'atto di assegnazione iniziale e la richiesta di autorizzazione;

- b) costo delle opere di urbanizzazione eventualmente eseguite e come risultante dal consuntivo o dagli stati di avanzamento comprensivo dell'incremento ISTAT come alla lett. a) solo nel caso in cui siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimazione o parziale realizzazione;
  - c) contributo di costruzione limitatamente alle quote pagate maggiorate degli interessi legali solo se siano trascorsi almeno sei mesi dal pagamento;
  - d) costo di costruzione documentato delle opere eseguite come risultante da documentazione certa (fatture quietanzate, contabilità dei lavori, etc.);
  - e) spese tecniche ed oneri finanziari effettivamente sostenuti ed opportunamente documentati.
- 3.** Il Comune, per il prezzo come in precedenza determinato, si riserva il diritto di prelazione da far valere prima dell'autorizzazione alla vendita.
- 4.** Il prezzo come in precedenza determinato dovrà risultare dall'atto di cessione, che potrà avvenire solo dopo la prevista autorizzazione e la rinuncia al diritto di prelazione. A tale prezzo si applicano gli indici ISTAT sul costo della vita dopo sei mesi dall'autorizzazione alla vendita.
- 5.** La data di stipula deve essere comunicata al Comune almeno trenta giorni prima affinché possa essere presente un suo rappresentante. In ogni caso l'atto deve essere notificato al Comune prima della trascrizione, per valutare la conformità del prezzo pagato con quanto in precedenza stabilito.
- 6.** Gli immobili realizzati non potranno essere alienati, fatte salve cause di forza maggiore, né su di essi potrà costituirsi alcun diritto reale di godimento se non dopo trascorsi 5 anni dalla data del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di realizzazione per stralci il termine anzidetto è da intendersi riferito all'ultimo degli stralci previsti ed ammessi. Il divieto di cui al presente comma non si applica nel caso di fusione societaria o di modifica dell'assetto societario del soggetto attuatore.
- 7.** La locazione di tutto o parte dell'insediamento per il periodo di cui al precedente comma può avvenire previa autorizzazione della Giunta Comunale che, sulla base di istruttoria del Responsabile dell'Area Tecnica, dovrà esprimersi entro sei mesi dalla richiesta. Decorso tale termine la richiesta si intende accolta.
- 8.** Qualunque atto, reso in forma pubblica o privata, che sia in contrasto con le disposizioni normative che precedono sarà nullo e la nullità può essere fatta valere da qualsiasi soggetto vi abbia interesse incluso il Comune.
- 9.** In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, sono consentite iscrizioni ipotecarie a favore di Istituti di Credito nel caso di concessione di finanziamenti destinati esclusivamente all'edificazione del complesso produttivo. Per comprovate motivazioni, e previo consenso della Giunta Comunale espresso sulla base di istruttoria del Responsabile dell'Area Tecnica, le iscrizioni ipotecarie sono consentite anche nelle more del periodo intercorrente tra l'assegnazione dell'area e l'atto pubblico. Nel caso in cui il procedimento non giunga a buon fine, le spese per la cancellazione ipotecaria sono a carico del soggetto che l'ha richiesta.

#### **ARTICOLO 9 - Norme finali.**

- 1.** Tutte le norme del presente regolamento dovranno essere recepite nell'atto di assegnazione dell'area ed in quelli successivi ove consentiti o possibili, entro il limite temporale di cui al precedente art. 8. In conseguenza tale regolamento dovrà essere allegato agli atti per farne parte integrante e sostanziale.
- 2.** Il presente Regolamento entra in vigore dopo la prescritta approvazione ed esecutività della delibera di adozione.